confartigianato con te
11 • DICEMBRE 2019
Confartigianato FORLÍ

Appalti

Nuovo Regolamento del Codice dei Contratti pubblici scarsa semplificazione e poca attenzione a Pmi

La storia infinita della legislazione sugli appalti pubblici continua con il nuovo Regolamento Unico del Codice dei Contratti pubblici predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La bozza del Regolamento, la cui stesura finale dovrebbe vedere la luce entro dicembre, è stata sottoposta alle valutazioni delle Organizzazioni di impresa. Alla consultazione è intervenuta una delegazione di Confartigianato che ha espresso numerose perplessità sulla bozza di Regolamento. In particolare, i rappresentanti della Confederazione lamentano la carenza di confronto sulla definizione delle nuove norme. I contributi di proposte forniti in questi anni - hanno sottolineato - non hanno trovato adeguato riscontro e la necessaria attenzione alle istanze delle micro e piccole imprese sulle quali si era invece rivolta l'attenzione del legislatore e europeo e delle relative direttive emanate in materia.

Risultato: il testo non sembra fornire un quadro certo di regolamentazione del perimetro applicativo definito dal Codice dei contratti pubblici e, in alcuni casi, appare addirittura in contrasto con lo stesso codice. E, quel che è più grave, secondo Confartigianato, così come è stato per il processo correttivo del Codice in questi ultimi anni, anche il testo del Regolamento sembra ancora una volta scritto sulla scorta dell'emergenza e non coglie compiutamente l'esigenza di semplificazione, così come previsto dal Decreto cosiddetto 'Sblocca-cantieri'. I rappresentanti di Confartigianato hanno sottolineato che, a distanza di tre mesi dalla consultazione online svolta nel mese di agosto, il testo appare incompleto e non sufficientemente esplicativo in merito alle diverse questioni e procedure che avrebbero dovuto essere sciolte a fronte della stasi applicativa del codice. A giudizio della Confederazione, inoltre, la proposta di Regolamento sembra sottovalutare gli appalti di servizi e fornitura che invece rappresentano la maggioranza, in termini economici, del valore degli appalti. Confartigianato ha ribadito quindi la disponibilità a contribuire a migliorare il testo del Regolamento proponendo la costituzione di una sede di confronto che coinvolga tutti i Ministeri interessati, Regioni e Comuni, stazioni appaltanti e operatori economici. Ciò con l'obiettivo di impostare un'azione rapida, incisiva e sistematica di intervento e senza procedere per tentativi, in grado di portare finalmente alla definizione di un sistema di regole capaci di governare il mercato degli appalti pubblici nei prossimi anni.

IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:
Chiarimenti sulla lotteria degli scontrini **da pag. 2**

Consulenza del Lavoro:
Le novità per i datori di lavoro **da pag. 13**

Affari Generali: *Chiarimenti sulla denuncia fiscale per vendita alcolici* **da pag. 15**

Categorie e Mercato: *Nuova edizione della Guida Orientativa del Comparto Casa* **da pag. 16**

Credito: *La convenzione di Tesoreria per il mese di novembre* **da pag. 18**

NOVITÀ IN MATERIA DI "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

Disposizioni attuative per l'invio telematico dei dati

A partire dall'1.1.2020 prenderà avvio la c.d. "lotteria degli scontrini", nell'ambito della quale l'acquisto di beni e servizi presso commercianti al minuto consentirà di partecipare all'estrazione di premi messi in palio.

La misura è volta ad incentivare la richiesta dei documenti di certificazione da parte dei clienti che agiscono in qualità di privati consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito relativo all'IVA e alle imposte dirette.

La lotteria è disciplinata dall'art. 1 co. 540 - 544 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), come da ultimo modificato dal DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020"), in corso di conversione in legge.

La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative, invece, è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora emanato.

Le regole tecniche per l'invio telematico dei dati delle operazioni valide per la lotteria da parte degli esercenti sono invece state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

1. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (ossia in veste di privati consumatori).

Ai fini della partecipazione alle estrazioni, inoltre, è necessario che:

- l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;
- l'acquirente comunichi all'esercente il proprio codice identificativo all'atto dell'acquisto;
- l'esercente trasmetta i dati dell'operazione (compreso il codice identificativo) all'Agenzia delle Entrate mediante strumenti che garantiscono la sicurezza e l'autenticità della trasmissione.

L'attuazione della lotteria, dunque, richiede un contesto operativo nel quale la generalità dei commercianti al minuto effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; occorre però rilevare che, nei primi sei mesi del 2020, una parte dei soggetti che effettuano operazioni al dettaglio potrebbe non essersi ancora dotato degli strumenti idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, essendo ancora ammesso l'utilizzo di modalità tradiziona li di certificazione e registrazione delle operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15).

1.1 COMUNICAZIONE DEL "CODICE LOTTERIA"

In base al dato letterale dell'art. 1 co. 540 della L. 232/2016, l'acquirente, per partecipare alla lotteria, deve comunicare all'esercente il proprio codice fiscale.

Tuttavia, secondo quanto anticipato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 31.10.2019 n. 81, l'acquirente, all'atto dell'acquisto, non dovrà comunicare il proprio codice fiscale, bensì il c.d. "codice lotteria", ossia un codice identificativo che rappresenta uno "pseudonimo del codice fiscale" del cliente. Tale codice potrà essere richiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'interno di un apposito portale on line ("portale della lotteria").

Comunicando il proprio codice all'esercente all'atto della memorizzazione dei dati dell'operazione (ossia al momento di effettuazione dell'operazione), l'acquirente comunica la propria volontà di partecipare alla lotteria.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13**
	pomeriggio su appuntamento		
Martedì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13**
	pomeriggio	**dalle 14.30**	**alle 17.00**
Mercoledì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13**
	CHIUSO		
Giovedì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13**
	pomeriggio	**dalle 14.30**	**alle 17.00**
Venerdì	mattina	**dalle 8.30**	**alle 13**
	pomeriggio su appuntamento		
Sabato	mattina	**dalle 8.30**	**alle 12.00**
	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

1.2 ACQUISTI CON EMISSIONE DELLA FATTURA

Ai fini della partecipazione alla lotteria non rileva la circostanza che l'acquisto sia documentato mediante fattura, purché:

- l'acquirente agisca in veste di privato consumatore;
- l'esercente sia un soggetto che effettua operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e che trasmette in via telematica i dati dei corrispettivi.

In tale eventualità, però, è necessario che la fattura sia emessa in modalità elettronica tramite il Sistema di Interscambio (art. 1 co. 541 della L. 232/2016).

La norma prevede altresì la possibilità di inviare i dati delle fatture mediante il c.d. "spesometro" di cui all'art. 21 del DL 78/2010, ma tale comunicazione è stata abolita con decorrenza dal 2019.

2. PREMI

Le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria nazionale degli scontrini saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 544 della L. 232/2016).

2.1 ESENZIONE FISCALE DEI PREMI

Al fine di incentivare la partecipazione alla lotteria, è stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale (art. 1 co. 540 ultimo periodo della L. 232/2016, inserito dall'art. 19 del DL 124/2019).

2.2 PAGAMENTI MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI

Per favorire la diffusione di mezzi di pagamento tracciabili, l'art. 1 co. 542 della L. 232/2016 (come modificato dall'art. 19 del DL 26.10.2019 n. 124) dispone l'istituzione di premi speciali in caso di operazioni per le quali il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante mezzi elettronici.

Tali premi saranno attribuiti agli acquirenti mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie (viene dunque eliminata la precedente disposizione che, in caso di pagamenti elettronici, prevedeva solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria ordinaria).

Inoltre, viene prevista l'istituzione di premi anche a favore degli esercenti che certificano le operazioni con pagamenti tracciati.

I premi speciali saranno definiti con il citato provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro un ammontare annuo non superiore a 45 milioni di euro.

3. OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l'acquirente manifesta l'intenzione di partecipare alla lotteria degli scontrini (comunicando il proprio codice lotteria) sono tenuti a trasmettere i dati dell'operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

3.1 ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI E DELLA PROCEDURA WEB

Al fine di consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria, è previsto che tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web di cui al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 siano adeguatamente aggiornati entro il 31.12.2019.

Tali strumenti dovranno anche essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al medesimo provvedimento.

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria

Un'eccezione è prevista, in via temporanea, per gli esercenti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie).

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122 stabilisce che, fino al 30.6.2020, i registratori utilizzati da tali soggetti non possono trasmettere al "sistema lotteria" i dati di dettaglio delle operazioni effettuate. Infatti, non sono ancora state individuate soluzioni tecniche idonee a rispettare il regolamento UE 27.4.2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, gli esercenti in parola, al fine di non incorrere in eventuali violazioni del citato regolamento, non acquisiscono il codice lotteria dei clienti.

Di conseguenza, fino al 30.6.2020, i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria non possono "partecipare" alla lotte-

ria (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 81).

3.2 MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) genereranno un file XML secondo il tracciato "Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria" (allegato al provv. 31.10.2019 n. 739122),contenente i soli documenti commerciali corredati dal codice lotteria dei clienti.

Il file così generato sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposito servizio "lotteria/corrispettivi", che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici.

Tale servizio potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato "In servizio", ossia che hanno già effettuato almeno una trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In caso di utilizzo di un Server RT, saranno effettuate tante trasmissioni quanti sono i punti cassa ad esso collegati.

Dati da trasmettere

Nell'ambito del file generato dal registratore telematico saranno trasmessi, in particolare:

- i dati identificativi del registratore;
- la denominazione del cedente o prestatore;
- l'identificativo progressivo, la data e l'ora del documento trasmesso;
- l'identificativo del punto cassa (in caso di utilizzo di un Server RT);
- l'importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l'importo del corrispettivo non pagato;
- il codice lotteria del cliente.

Laddove siano stati effettuati resi o annulli per i documenti commerciali precedentemente trasmessi al "sistema lotteria", l'esercente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Termini di invio dei dati

I file sono generati dal registratore "in maniera distribuita" nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo.

La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro il termine di cui all'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

L'individuazione dei suddetti termini è volta ad evitare concentrazioni degli invii negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa.

Controlli

A seguito della trasmissione, il file sarà sottoposto ad una fase di verifica:

- se il file viene accolto senza segnalazioni, i dati vengono trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e tutti i documenti in esso contenuti consentono di partecipare alla lotteria;
- se il file viene scartato, i documenti sono ritenuti non validi ai fini della lotteria;
- se il file viene accolto con segnalazioni inerenti a uno o più documenti, questi ultimi saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria.

3.3 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Infatti, come rilevato nel provv. Garante della privacy 31.10.2019 n. 197, i dati oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica, seppur sottoposti a pseudonimizzazione mediante l'utilizzo del codice lotteria, "debbono essere considerati come dati personali, in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili".

4. REGIME SANZIONATORIO

Al fine di rendere maggiormente efficace la lotteria degli scontrini, l'art. 20 del DL 26.10.2019 n. 124 prevede una sanzione amministrativa, da 100,00 e 500,00 euro, per gli esercenti che:

- rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla lotteria;
- omettono di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle singole operazioni.

Inoltre, è esclusa l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97.

Esercenti privi dei registratori telematici

Una deroga è prevista, fino al 30.6.2020, per gli esercenti che, pur essendo tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, continuano a certificare le operazioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15).

L'art. 20 co. 2 del DL 124/2019 prevede, infatti, che, nel primo semestre di operatività della lotteria

(ossia, tra l'1.1.2020 e il 30.6.2020), tali esercenti non sono soggetti alla suddetta sanzione.

SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER "SISMABONUS" ED "ECOBONUS" - CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO

1. PREMESSA

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 ha dato attuazione alle seguenti disposizioni:

- i co. 1 e 2 dell'art. 10 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita"), conv. L. 28.6.2019 n. 58, che prevedono la possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto, in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus") e per gli interventi antisismici (c.d. "sismabonus");
- il co. 3-ter dell'art. 10 del suddetto DL 34/2019, che introduce la facoltà di cedere la detra zione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell'art.16-bis co. 1 del TUIR;
- la cessione della detrazione spettante agli acquirenti di case antisismiche, ai sensi dell'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, come modificato dall'art. 8 del suddetto DL 34/2019 (c.d. "sismabonus acquisti").

2 SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER "ECOBONUS" E "SISMABONUS"

Per effetto dell'art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"), in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

Entrata in vigore.

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l'1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019). Tuttavia non appare chiaro se l'opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall'1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell'anno 2019 (a favore di quest'ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n.660057, punto 2.1).

2.1 AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale riguarda:

- gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

  - gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:

  - gli interventi di cui alla lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

  - gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell'art. 16 co. 1-bis - 1-sexies del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che compete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell'80% (che a loro volta aumentano al 75% o all'85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);

  - gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti").

2.2 AMBITO SOGGETTIVO

Possono optare per lo sconto sul corrispettivo tutti i soggetti che hanno diritto alle suddette detrazioni fiscali.

2.3 ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'esercizio dell'opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.

Lo sconto, in particolare:

- è di importo pari all'ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
- in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, è commisurato all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Modalità di esercizio dell'opzione - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

I soggetti che hanno diritto alla detrazione devono comunicare, a pena d'inefficacia, l'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, con il relativo documento d'identità).

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019 in base all'anno di sostenimento delle spese.

La comunicazione deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l'importo complessivo della spesa sostenuta;
- l'anno di sostenimento della spesa;
- l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l'opzione;
- l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve avvenire:

- ad opera dell'amministratore di condominio;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- con le modalità previste per le comunicazioni di dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Nel caso dei c.d. "condomìni minimi", cioè quelli fino a otto condòmini, nei quali non è obbligatorio nominare un amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., e che non hanno comunque nominato un amministratore, deve ritenersi che la comunicazione debba avvenire da parte del singolo condòmino avente diritto alla detrazione.

2.4 FATTURAZIONE DELLE SPESE

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto deve essere espressamente indicato, ma non deve essere sottratto all'imponibile IVA.

Ad esempio, in relazione a lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000,00 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 65%, la fattura dovrà indicare:

- l'imponibile di 50.000,00 euro;
- l'IVA del 10%, pari a 5.000,00 euro;
- lo sconto praticato ai sensi dell'art. 10 del DL 34/2019, pari a 35.750,00 euro (determinato calcolando la detrazione del 65% su 55.000,00 euro);
- il totale fattura di 19.250,00 euro.

2.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 1.5, dispone che i soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali che intendono esercitare l'opzione per lo sconto sul corrispettivo devono pagare le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici mediante bonifico agevolato (bancario o postale) dal quale risulti:

- la causale di versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Ai fini dello sconto, il pagamento mediante bonifico non è richiesto per l'acquisto di case antisi-

smiche di cui al co. 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti").

Il suddetto provvedimento richiede quindi l'obbligo di pagamento con bonifico per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, senza eccezioni per i titolari di reddito d'impresa.

2.6 RECUPERO DELLO SCONTO PRATICATO DA PARTE DEL FORNITORE COME CREDITO D'IMPOSTA

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta:

- da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate;
- in 5 quote annuali di pari importo;
- senza l'applicazione dei limiti annui dei crediti d'imposta compensabili, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Preventiva conferma dell'opzione da parte del fornitore

Il fornitore, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, deve preventivamente:

- confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione;
- attestare l'effettuazione dello sconto.

Utilizzo del credito d'imposta in compensazione per importi superiori

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il modello F24 è scartato (i corrispondenti versamenti si considerano quindi non effettuati).

Quota del credito d'imposta non utilizzata da riportare agli anni successivi

La quota di credito d'imposta che non è utilizzata nell'anno:

- può essere utilizzata negli anni successivi;
- non può però essere richiesta a rimborso.

2.7 CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DEL FORNITORE

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta (corrispondente allo sconto operato) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, la cessione del credito non può avvenire nei confronti:

- degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
- delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

La comunicazione della cessione del credito deve essere fatta dal fornitore (cedente) con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che riceve il credito (cessionario) può utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24:

- alle medesime condizioni applicabili al cedente;
- dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

3 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO - CESSIONE DELLA DETRAZIONE

L'art. 10 co. 3-ter del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita"), conv. L. 28.6.2019 n. 58, stabilisce che i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

La novità non consiste in uno sconto sul corrispettivo, ma riguarda la "ordinaria" possibilità di cedere la detrazione fiscale.

Decorrenza della disposizione

La disposizione contenuta nel suddetto co. 3-ter decorre dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della L. 58/2019, di conversione del DL 34/2019).

3.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Le opere che possono fruire della detrazione ai sensi della citata lett. h) sono quelle effettuate per il conseguimento di risparmi energetici, con parti-

colare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (anche se effettuati sulle parti comuni condominiali).

Rientrano tra le spese agevolabili, inoltre, quelle sostenute per:

- l'installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico, se tale installazione è contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico;
- i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale.

I predetti interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore)attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

3.2 SOGGETTI A CUI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE

I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR possono cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore dell'intervento (primo cessionario) può cedere a sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

Soggetti a cui non è possibile cedere la detrazione

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti:

- degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
- delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

3.3 TERMINE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Per le spese sostenute nel 2019, quindi, la comunicazione deve essere effettuata entro il 28.2.2020. La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Le modalità da osservare sono quelle definite dal punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019n. 100372; pertanto:

- la comunicazione deve avvenire utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha ceduto il credito, con il relativo documento d'identità);
- la comunicazione deve contenere la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l'anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l'accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve avvenire:

- ad opera dell'amministratore di condominio;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- con le modalità previste per le comunicazioni di dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Nel caso dei c.d. "condomìni minimi", cioè quelli fino a otto condòmini, nei quali non è obbligatorio nominare un amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., e che non hanno comunque nominato un amministratore, deve ritenersi che la comunicazione debba avvenire da parte del singolo condòmino avente diritto alla detrazione.

3.4 UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24;
- in 10 quote annuali di pari importo;
- senza l'applicazione dei limiti annui dei crediti d'imposta compensabili, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372 cui il provv. 31.7.2019 n. 660057 rinvia, il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.

La successiva eventuale cessione, totale o parziale, da parte del cessionario del credito ricevuto deve essere comunicata a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e comunque dopo l'accettazione del credito stesso.

3.5 FATTURAZIONE E MODALITÀ PAGAMENTO

Alla cessione della detrazione in discorso potrebbero altresì essere estesi i chiarimenti contenuti nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 309, relativi alla cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006).

In detto documento è stato precisato che, in caso di cessione della detrazione fiscale al fornitore:

- nella fattura relativa ai lavori, la base imponibile IVA deve comprendere l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente dei beni o servizi, comprensivo dell'importo della detrazione ceduta al fornitore (l'importo dell'agevolazione ceduta, quindi, non può essere dedotto dalla base imponibile IVA);
- il contribuente/persona fisica che deve effettuare i pagamenti mediante bonifico, può indicare nel bonifico il corrispettivo risultante dalla fattura ridotto dell'importo del credito ceduto.

4 ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE DALLE IMPRESE (C.D. "SISMABONUS ACQUISTI")

In alcuni casi, gli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 possono fruire di una detrazione fiscale del 75% o dell'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (c.d. "sismabonus acquisti").

Per questi casi è possibile sia optare per lo sconto sul corrispettivo, sia cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante, le cui modalità attuative sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057.

Condizioni per ottenere le detrazioni maggiorate

Il co. 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013, infatti, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519 (l'art. 8 del DL 34/2019, in vigore dall'1.5.2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3),
- da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi. Affinché spetti l'agevolazione in questione le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Detrazione per l'acquisto di unità immobiliari antisismiche (c.d. "sismabonus acquisti")

Detrazione spettante:

- 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (se si passa a una classe di rischio inferiore);
- 85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare (se si passa a due classi di rischio inferiori).

Importo massimo su cui calcolare la detrazione 96.000,00 euro per ogni unità immobiliare.

Ripartizione della detrazione 5 quote annuali.

Condizioni

- gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1, 2 e 3";
- devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazio-

ne volumetrica rispetto al vecchio edificio;

- i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile.

Modalità di pagamento Non è necessario utilizzare il bonifico "agevolato".

4.1 CESSIONE DELLA DETRAZIONE

In luogo della detrazione per il "sismabonus acquisti", i soggetti beneficiari della stessa possono optare per la cessione del corrispondente credito.

Disposizioni attuative

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 ha definito le modalità attuative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

I soggetti beneficiari delle suddette agevolazioni possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito:

- alle imprese che hanno effettuato gli interventi;
- ovvero ad altri soggetti privati.

I soggetti cessionari hanno la facoltà di effettuare una successiva cessione del credito (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni).

Soggetti a cui non è possibile cedere la detrazione

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione non può avvenire nei confronti:

- degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
- delle Amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La cessione del credito corrispondente alla detrazione per il "sismabonus acquisti" deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Le modalità da osservare sono quelle definite dal punto 4 del provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372; pertanto:

- la comunicazione deve avvenire utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- in alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha ceduto il credito, con il relativo documento d'identità).

Per la fattispecie in esame deve essere barrata la casella 15 o 16 del modello a seconda che spetti la detrazione del 75% o dell'85%.

La comunicazione può essere effettuata a partire dal 16.10.2019.

Spese sostenute fino al 31.12.2018

Relativamente alle spese sostenute fino al 31.12.2018, la comunicazione deve essere effettuata dal 16.10.2019 al 30.11.2019.

Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l'accettazione e l'utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10.12.2019.

Utilizzo in compensazione del credito

Il credito ceduto è utilizzabile dal cessionario:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24;
- in 5 quote annuali di pari importo;
- senza l'applicazione dei limiti annui dei crediti d'imposta compensabili, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

4.2 SCONTO SUL CORRISPETTIVO

In luogo della fruizione diretta della detrazione per il "sismabonus acquisti" o della sua cessione, i soggetti beneficiari della stessa possono optare per lo sconto sul corrispettivo di acquisto, secondo le modalità generali previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 (si veda il precedente § 2).

5 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Se, a seguito dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene accertata:

- la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d'imposta richiamate dal provv. 31.7.2019 n. 660057, si provvede al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni;

- l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

6 MODELLO UNICO PER CESSIONE E SCONTO

Come precisato nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, è previsto l'utilizzo di un unico modello:

- sia per la comunicazione della cessione delle detrazioni fiscali;
- sia per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo.

A tali fini, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dal suddetto provvedimento.

Il modello allegato al provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372, che riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, tuttavia, può continuare ad essere utilizzato fino al 31.12.2019.

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE NELLE SRL - NUOVI LIMITI - ADEMPIMENTI ENTRO IL 16.12.2019

1 PREMESSA

Il codice della crisi (DLgs. 14/2019) ha introdotto rilevanti novità in materia di organo di controllo delle srl e cooperative, il quale diventa obbligatorio al superamento dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; · ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La nomina diventa obbligatoria se si superano, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei parametri indicati (non necessariamente lo stesso).

Ad esempio, se nel 2017 la società ha avuto 21 dipendenti occupati di media che diventano 18 nel 2018, ma nello stesso anno l'attivo è di 4,1 milioni di euro, occorre procedere alla nomina.

Entro il 16.12.2019 le srl (e le cooperative) già costituite devono provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto.

2 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019 devono convocare l'assemblea ordinaria per la nomina dell'organo di controllo o del revisore e, se necessario, quella straordinaria per la modifica dello statuto. In genere, il potere di convocare i soci è rimesso al presidente del CdA o all'amministratore unico.

In assenza di specifiche indicazioni statutarie, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese. Lo Studio è a disposizione per supportarla nella predisposizione degli adempimenti.

3 ADEGUAMENTI STATUTARI

Lo statuto è da modificare solo in presenza di disposizioni non conformi al nuovo dettato normativo con riguardo alle condizioni per l'istituzione e la soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale, e non in assenza di indicazioni in materia ovvero in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

In particolare, si ritiene che le modifiche non siano necessarie in presenza di clausole così formulate:

- "La nomina dell'organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria";
- "La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c."

4 SANZIONI PER L'OMESSA NOMINA

In assenza di adempimento di nomina, gli amministratori rischiano:

- una sanzione amministrativa per l'omessa convocazione dell'assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- la revoca;
- l'annullamento di alcuni atti societari. In ogni caso, la nuova norma prevede che alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

5 ATTIVITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Gli organi di controllo societari, il revisore legale e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, avranno anche l'obbligo di:

- verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di "fondati indizi della crisi". Questo significa che con periodicità almeno trimestrale la società dovrà produrre una situazione contabile idonea ad evidenziare eventuali indicatori della crisi sulla base degli indici di allerta. La riforma, pertanto, avrà un impatto anche di natura gestionale in quanto occorre adottare specifiche misure organizzative che prevedano tempi e modi per approdare alla redazione di bilanci intermedi attendibili.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

AMPLIAMENTO TUTELE MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

La circolare Inps n. 141 del 19 novembre 2019 ha ampliato la tutela previdenziale relativa all'indennità di degenza ospedaliera e all'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza, così come dal DL n. 101/2019 riepilogando, inoltre, il campo di applicazione e i requisiti di spettanza.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE: INAPPLICABILE IL TERMINE DI 2 ANNI AI DEBITI CONTRIBUTIVI.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, con la nota n. 9943 del 19 novembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi.

La Corte ha affermato il principio per il quale il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, c.2, riguarda esclusivamente, da parte del lavoratore, l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale per l'assolvimento dei crediti retributivi; non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per la richiesta contributiva poichè quest'ultima risulta soggetta alla sola prescrizione prevista dall'art. 3, c.9, L.33/1995.

RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE (LAVORATORE DIPENDENTE) QUANDO LA MADRE È LAVORATRICE AUTONOMA

L'INPS con la circolare 140 del 18 novembre 2019 fornisce le istruzioni amministrative relative al diritto alla fruizione dei riposi giornalieri (art. 40 del Dlgs 151/2001) nel caso di padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

In questo caso il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Rimangono, invece, le indicazioni fornite nella circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l'articolo 41 del D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Le indicazioni fornite dalla circolare n. 140/2019 si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

CONFERMATA LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2019

La circolare Inps n. 145 del 28 novembre 2019, fornisce le indicazioni operative per l'ammissione alla riduzione contributiva, per l'anno 2019, prevista dall'articolo 29 del Decreto Legge n. 244/1995, e succes-

sive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Precisando che il beneficio può essere fruito entro il 16 marzo 2020.

I datori di lavoro possono inviare le relative domande fino al 15 marzo 2020

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI DONNE: I SETTORI E LE PROFESSIONI CON DISPARITÀ DI GENERE VALIDI PER IL 2020

Con il Decreto interministeriale n. 371 del 25 novembre 2019 i Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno individuato i settori di attività e le professioni nei quali il tasso di disparità uomo-donna, in termini occupazionali, è superiore al 25%. Tale determinazione è necessaria per la corretta applicazione dello sgravio per l'assunzione di lavoratrici introdotto dalla legge Fornero (legge n. 92/2012) nel settore privato.

Gli incentivi consistono nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato o con contratto di somministrazione, di donne di ogni età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine. Restano validi i requisiti generali necessari per la fruizione degli incentivi. I settori in cui saranno possibili assunzioni di donne con incentivi sono quelli dell'agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA. Fra le professioni incentivate, la conduzione di veicoli e macchinari, le attività di progettazione, la direzione d'azienda e molte lavorazioni artigianali. Un'ulteriore elencazione dettagliata viene fornita negli allegati al decreto in esame.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

CHIARIMENTI SULLA DENUNCIA FISCALE PER VENDITA ALCOLICI

Il Decreto Legislativo n. 34/2019, ha reintrodotto l'obbligo, a carico dei pubblici esercizi e attività di vendita al dettaglio di prodotti alcolici, dell'apposita "licenza" (denominata licenza UTIF) rilasciata dall'Ufficio delle dogane. Con nota del 20/09/2019, la stessa Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiarito alcuni aspetti della nuova normativa:

- gli esercizi che hanno presentato la denuncia di inizio attività in data anteriore al 29/08/2017 non hanno alcun adempimento da sostenere, purché a suo tempo abbiano presentato l'apposita richiesta di rilascio di licenza;
- gli esercizi che hanno avviato (per nuova apertura o subingresso) l'attività dal 29/08/2017 al 30/06/2019, devono provvedere alla richiesta di nuova licenza entro il 31/12/2019;
- gli esercizi avviati a partire dal 30/06/2019 sono già in regola, purché abbiano presentato apposita istanza di ottenimento della licenza, presentata nell'ambito della procedura di comunicazione di avvio attività tramite il portale SUAP.

Oltre alla domanda per l'ottenimento della licenza, occorre presentare comunicazione di variazione della licenza stessa, in caso avvengano modifiche nella titolarità dell'esercizio (ad esempio modifica della ragione sociale, ecc.). La nota dell'Agenzia delle Dogane precisa inoltre che «le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale».

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it

ATTIVITÀ FUNERARIA, LA STRETTA DELLA REGIONE PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE

Controlli rigidi sulle imprese di onoranze funebri presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, che dovranno essere accreditate per poter operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private accreditate, con la possibilità di tracciare, attraverso l'uso di badge, chi accede alle camere mortuarie. Sarà così possibile verificare in tempo reale eventuali concentrazioni sospette nell'assegnazione dei funerali alle stesse imprese. E poi introduzione di requisiti minimi numerici, per personale e mezzi e obbligo della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) anche per l'apertura delle sedi secondarie delle imprese. È la stretta della Regione sull'esercizio dell'attività funeraria, che arriva con la direttiva approvata dalla Giunta.

L'obiettivo definito dalla direttiva è il contrasto della corruzione; pertanto, l'accesso delle imprese funebri alle strutture sanitarie e sociosanitarie dell'Emilia-Romagna, pubbliche e private accreditate, sarà sottoposto a un rigido controllo. Controllo che verrà esercitato attraverso l'accreditamento delle imprese e degli operatori funebri. Il provvedimento pone anche l'accento sull'esigenza, espressa dalle amministrazioni comunali - competenti in materia di autorizzazione e vigilanza - di chiarire alcuni aspetti della disciplina che governa l'esercizio dell'attività funebre sul territorio regionale; disciplina "normata" sinora da due delibere di Giunta (la numero 156 del 2005 e la numero 163 del 2006).

Per rafforzare il contrasto alla corruzione viene introdotta una procedura diretta all'accreditamento per le imprese funebri operanti nell'ambito delle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private accreditate, e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate. Ciò consentirà di identificare in maniera tracciabile le imprese e gli operatori funebri che accedono alle camere mortuarie per eseguire le funzioni di loro competenza.

Le imprese potranno accreditarsi attraverso l'inserimento dei dati previsti nell'apposita piattaforma informatica che sarà accessibile dal portale E-R Salute. Per accedere alle camere mortuarie delle strutture e per operarvi, dovranno essere in possesso del mandato dei familiari del defunto, timbrare - con un apposito badge - l'ingresso e le uscite dai locali sanitari. Il personale incaricato dalla struttura sanitaria dovrà ricevere copia del mandato a operare, dai familiari del defunto, e potrà comunque richiedere agli addetti dell'impresa di identificarsi attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento personale. Gli addetti dell'impresa non possono svolgere attività attinenti il funerale al di fuori delle camere mortuarie e degli spazi e dei locali di servizio annesse, puntualmente individuati dalle strutture sanitarie. Sono le stesse strutture a regolare lo svolgimento dell'attività degli addetti dell'impresa provvedendo all'individuazione di apposite fasce orarie in cui è concesso l'accesso. Ogni accesso alle camere mortuarie sarà quindi tracciato e verificato tramite l'apposito badge. Il sistema consentirà, inoltre, di verificare in tempo reale eventuali concentrazioni sospette nell'assegnazione dei funerali alle stesse imprese e permetterà di predisporre un elenco di imprese accreditate a operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in modo da favorire la libera scelta dei cittadini. I nominativi delle imprese funebri accreditate saranno resi disponibili sul sito della Regione, nel portale Salute.

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre, la direttiva dispone l'introduzione della Scia anche per l'apertura delle sedi secondarie delle imprese, in modo da renderle effettivamente controllabili. Introduce inoltre misure correttive, rispetto ai precedenti provvedimenti, per il raggiungimento dei requisiti minimi numerici di personale e mezzi che le società (o i consorzi) devono avere per poter garantire l'espletamento dell'attività, facendo esplicito riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono dunque disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi previsti dalla delibera di Giunta regionale 156 del 2005. Ogni impresa dovrà disporre dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività.

Le imprese di onoranze funebri, le strutture di ricovero e cura, pubbliche e private accreditate, e le strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate dovranno conformarsi a quanto previsto dalla direttiva entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

CONFARTIGIANATO AL FIANCO DI TELETHON

Confartigianato e Artigiancassa scendono in campo per sostenere la ricerca scientifica e la campagna di raccolta fondi della Fondazione Telethon. Una collaborazione che continua ormai da anni e che ha perso a tutto il Sistema Confartigianato di contribuire a finanziare la ricerca scientifica contro le malattie genetiche. Per partecipare alla gara di solidarietà, cittadini e imprenditori possono effettuare una donazione sul conto intestato a Telethon, IBAN: IT55L0100503215000000011100, inserendo nella causale la dicitura "Elargizione liberale" ai fini della detraibilità fiscale e "Raccolta Artigiancassa", specificando la regione di provenienza per facilitare la rintracciabilità del bonifico e la sua attribuzione all'associazione di appartenenza, per esempio: "Elargizione liberale Racc. Artigiancassa - Confartigianato Piemonte". In alternativa, è possibile finanziare la ricerca scientifica acquistando i regali solidali, come il cuore di cioccolato, il profuma biancheria, la candela profumata, le agende, i quaderni e gli astucci, a disposizione sul sito della fondazione.

TASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2019

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = **3,999%**	Euribor 3m + 5,350 = **4,949%**	Euribor 3m + 6,750 = **6,349%**	Euribor 3m + 8,300 = **7,899%**
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = **2,599%**	Euribor 3m + 3,700 = **3,299%**	Euribor 3m + 4,700 = **4,299%**	Euribor 3m + 5,400 = **4,999%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **2,599%**	Euribor 3m + 3,700 = **3,299%**	Euribor 3m + 4,700 = **4,299%**	Euribor 3m + 5,400 = **4,999%**

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = **3,849%**	Euribor 3m + 5,150 = **4,749%**	Euribor 3m + 6,300 = **5,899%**	Euribor 3m + 8,300 = **7,899%**
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = **1,999%**	Euribor 3m + 2,900 = **2,499%**	Euribor 3m + 4,700 = **4,299%**	Euribor 3m + 5,400 = **4,999%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **2,599%**	Euribor 3m + 3,700 = **3,299%**	Euribor 3m + 4,700 = **4,299%**	Euribor 3m + 5,400 = **4,999%**

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = **3,849%**	Euribor 3m + 5,150 = **4,749%**	Euribor 3m + 6,750 = **6,349%**	Euribor 3m + 8,300 = **7,899%**
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = **2,599%**	Euribor 3m + 3,700 = **3,299%**	Euribor 3m + 4,700 = **4,299%**	Euribor 3m + 5,400 = **4,999%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **2,599%**	Euribor 3m + 3,700 = **3,299%**	Euribor 3m + 4,700 = **4,299%**	Euribor 3m + 5,400 = **4,999%**

** Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.*

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = **3,849%**	Euribor 3m + 5,150 = **4,749%**	Euribor 3m + 6,300 = **5,899%**	Euribor 3m + 7,500 = **7,099%**
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = **1,999%**	Euribor 3m + 2,900 = **2,499%**	Euribor 3m + 3,800 = **3,399%**	Euribor 3m + 4,900 = **4,499%**
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = **2,599%**	Euribor 3m + 3,700 = **3,299%**	Euribor 3m + 4,700 = **4,299%**	Euribor 3m + 5,400 = **4,999%**